

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

RICORSO

Nell'interesse della **Prof.ssa STURIALE Paola**, nata a Messina il 5.8.1964 ed ivi res.te in via G. Pilli n. 32, (C.F.: STRPLA64M45F158L), rappresentata e difesa per procura stesa a margine del presente atto dall'Avv. Carmelo Saitta (C.F.: STTCML57B18A494N; P.E.C.: avvcarmelosaitta@giuffre.it; FAX: 0942/745055) ed elettivamente dom.ta presso il suo studio in Roccalumera (ME) via Umberto I n. 141,

CONTRO

il MIUR, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – AMBITO TERRITORIALE DI MESSINA, elettivamente dom.ti a Messina via S. Paolo 361 presso il locale ambito, rappresentati e difesi dal dott. Antonino Cernuto,

E

AMBITO TERRITORIALE DI ROMA, presso i locali siti in via Frangipane 41 (00184) Roma,

E NEI CONFRONTI

dei **DOCENTI interessati dalla mobilità 2017/2018**, convenuti per via telematica e rimasti contumaci

PER L'ANNULLAMENTO

della sentenza n. 760/18 del 6.12.2018, non notificata, resa dal Tribunale del Lavoro di Barcellona P.G., in persona del G.L. dott.ssa Valeria Totaro, nel giudizio iscritto al n. R.G. 2320/2017.

Con ricorso depositato il 20 dicembre 2017 l'appellante ha adito il Tribunale del Lavoro di Barcellona P.G. e, premesso di avere prestato attività lavorativa senza soluzione di continuità dall'a.s. 1997/1998 all'a.s. 2014/2015, presso l'Istituto paritario "S. Giovanni Bosco" di Messina, ha asserito di essere stata assunta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il 27 novembre 2015 con contratto a tempo indeterminato quale docente di Scuola Secondaria di Primo Grado con sede di titolarità a Roma e assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2017/2018 a Barcellona P.G..

La Sturiale ha richiesto, quindi, l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento come servizio di ruolo dell'intero insegnamento svolto nella scuola paritaria, ai fini della mobilità con l'attribuzione, ai 23 già avuti, di ulteriori 108 punti e la condanna del MIUR, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e dell'Ambito Territoriale di Messina, alla correzione in tal senso del punteggio indicato nella graduatoria della mobilità 2017/2018, invocando il conseguente trasferimento anche in soprannumero presso l'Ambito Sicilia 0013 ovvero in uno degli ambiti indicati in domanda, secondo l'ordine di preferenza espresso.

Il Ministero della P.I. e l'Ambito di Messina si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto di ogni domanda avanzata dalla Sturiale, mentre tutti gli altri convenuti sono rimasti contumaci.

In data 6.12.2018, con la sentenza n. 760/2018, il Tribunale del Lavoro di Barcellona P.G., in persona del G.L. dott.ssa Valeria Totaro, definitivamente pronunciando, ha rigettato la domanda, compensando le spese di giudizio tra le parti.

Tale sentenza è illegittima, però, per i seguenti motivi di

DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 E 3 DELLA LEGGE N. 62/2000, NONCHE' DELL'ART. 2 COMMA 2 DEL D.L.N.255/2001 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 333/2001. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Il Primo Giudice ha emesso la pronuncia impugnata, nella convinzione che la disposizione normativa ex art 1 L.n. 62/2000 non si possa applicare alla prestazione lavorativa resa dai docenti in un Istituto Scolastico privato paritario, ancorché detta disposizione di legge affermi la parità tra le scuole private e quelle pubbliche, in quanto, a suo giudizio, tale parità si riferirebbe all'aspetto funzionale e organizzativo degli apparati scolastici, ma non alla prestazione lavorativa degli insegnamenti. In più, detto Primo Giudice ha asserito che, in sede di mobilità, il servizio del docente prestato presso un Istituto privato non ha valenza analoga a quello effettuato presso la Scuola Statale, in ossequio al CCNI di categoria dell'11.4.2017.

L'errore è palese.

La legge n. 62/2000, all'art. 1, comma 1 e 3, ha espressamente affermato che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e che le suddette scuole paritarie svolgono un servizio pubblico. A sua volta l'art. 2 comma 2 del D.l. n. 255/2001, convertito in L.n. 333/2001, ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano valutati nella stessa misura.

Sul punto, *“la qualificazione di parità è infatti riferita, nella lettera e nella ratio della disciplina della legge 10.3.2000 n. 62, all’aspetto funzionale ed organizzativo degli apparati privati considerati dalla norma, come attesta il complesso delle previsioni dell’art. 1, che riferisce la parità alle scuole collocandosi sul piano dell’iniziativa economica e culturale privata nel settore dell’insegnamento, senza alcuna implicazione necessitata, nell’ambito della legge 62/2000, riferibile alle condizioni del personale addetto alla parte più strettamente ausiliaria dell’organizzazione cioè di supporto all’attività di insegnamento. Pertanto, l’attività di insegnamento è l’unica attività che viene obiettivamente e logicamente in rilievo nella sua omogeneità rispetto a quella svolta in sede statale in ragione della sua diretta ed immediata incidenza sull’esercizio del pubblico servizio organizzato di cui la legge predica la possibile parità”* (Cons. di Stato n. 194/2009).

Per cui non vi è ragione alcuna nel limitare l’efficacia della suddetta disposizione legislativa non solo alla formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale, ma anche in sede di mobilità del medesimo personale e di ricostruzione di carriera. Il punteggio maturato per il servizio svolto nelle scuole paritarie è valutato non solo per l’immissione in ruolo, ma anche nelle tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi di merito del personale docente.

Infatti *“la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità qualitativa dell’offerta formativa”* (Cons. Stato n. 1102/2002).

Ancora, *“in tema di personale docente delle scuole statali, l’art. 1 del D.l. 370/1970, convertito nella legge 576/1979 che prevede, ricorrendone i presupposti il riconoscimento ai fini giuridici ed economici nel periodo di insediamento pre-ruolo, si applica, per effetto della sentenza n. 228/86 della Consulta, anche in riferimento alle attività svolte dal docente presso altro istituto scolastico non statale o pareggiato, purché sussista, tra i diversi istituti, identità di titolo di studio, durata degli anni scolastici, orari e programmi, dovendosi escludere in assenza di tale omogeneità” (Cass. n. 16623/2012).*

Sicché, l’impianto motivazione addotto dal Primo Giudice, riferito ad una parità tra le scuole private e statali, confinato all’apparato organizzativo e non alle prestazioni dei docenti, è totalmente destituito di fondamento, in quanto esso è sconfessato dalla giurisprudenza più autorevole.

In conseguenza, sotto tale profilo la sentenza appellata è errata e merita di essere riformata.

Del pari è errata la sentenza impugnata, ove si attenzioni l’orientamento espresso dal Primo Decidente, in base al quale, il calcolo del servizio pre-ruolo in sede di mobilità per l’insegnamento svolto negli istituti paritari sarebbe escluso dalle disposizioni del CCNI. Ciò perché, se così fosse, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa in maniera contraria ai principi di eguaglianza e di imparzialità della P.A., ai sensi degli art. 3 e 97 della Costituzione, non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Al riguardo, *“È illegittima la disposizione che escluda qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche. Di talché, vanno disapplicate – nell'ottica di una interpretazione costituzionalmente orientata- le previsioni che precludono la valutabilità, ai fini della mobilità, del servizio pre ruolo prestato presso le scuole paritarie, pena la violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e parità di trattamento , con conseguente necessità, da parte dell'Amministrazione , di provvedere alla rivalutazione della posizione della ricorrente”* (cfr Tribunale Salerno Sez. Lav. 21.2.2018 n. 569; id. Corte di Appello Lav. – L'Aquila 12.7.2018 n. 508).

La prof.ssa Sturiale dal 1997 al 2015, per diciotto anni, ha lavorato alle dipendenze di un istituto scolastico privato paritario, insegnando scienze e chimica, avendo avuto la relativa abilitazione, ed ha svolto orari di servizio e programmi uguali ed identici a quelli della scuola statale, in perfetta omogeneità con le finalità e gli obiettivi didattici della scuola pubblica.

Sicché, la prestazione lavorativa dell'appellante, nel lungo periodo in cui essa è occorsa presso l'Istituto Scolastico privato paritario, non si è differenziata, né discostata, da quella di qualsiasi altro docente che ha lavorato nella scuola statale pubblica.

L'appellante ha, quindi, diritto ad avere attribuito i 108 punti, relativi al periodo in cui ha insegnato presso la scuola paritaria "S. Giovanni Bosco" di Messina ed a conseguire la mobilità da Roma all'Ambito Sicilia 0013 ovvero in uno degli altri ambiti indicati nell'istanza di mobilità, per come la stessa ha richiesto nel primo giudizio.

In conseguenza, va accolta la domanda avanzata in primo grado dalla Sturiale ed annullata la sentenza impugnata, perché palesemente errata.

All'annullamento della sentenza appellata deve seguire, quindi, la condanna degli appellati in solido tra loro al pagamento in favore di Sturiale Paola delle spese di entrambi i due gradi di giudizio, che il Decidente vorrà liquidare secondo equità.

Per questi motivi

SI CHIEDE

che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata, meglio specificata in epigrafe.

Con ogni altra statuizione conseguenziale riferita alle spese di entrambi i due gradi di giudizio.

Voglia altresì autorizzare il sottoscritto procuratore alla notifica ai docenti interessati alla mobilità 2017/2018 del presente ricorso e relativo decreto comparizione per via telematica, utilizzando il sito del MIUR, in ossequio a quanto avvenuto già in primo grado.

Si allega: 1) sentenza n. 760/18 del 6.12.2018 del Tribunale di Barcellona P.G., in persona del G.U. dott.ssa Valeria Totaro; 2) fascicolo di parte, depositato per via telematica in seno al giudizio di I° grado.

La presente controversia è di valore indeterminabile.

Il contributo unificato ex L. n. 488/99 e segg., è pari ad € 388,50.

Con vittoria di spese e compensi.

Messina, 13.3.2019

(Avv. Carmelo Saitta)